

Previdenza complementare: chiarimenti Covip e ministeriali

Paolo Rossi *Consulente del lavoro in Roma*

Con la delibera del 24 aprile 2008, la Covip torna sulle opzioni a disposizione del lavoratore dipendente in merito alla scelta di aderire o meno alla previdenza complementare. Il Ministero ha diffuso le linee guida, sottoscritte con tutte le organizzazioni che rappresentano le forme di previdenza complementare, in materia di trasferimento di posizioni tra Fondi di previdenza complementare

Con la delibera del 24 aprile 2008, la Covip torna sulle opzioni a disposizione del lavoratore dipendente in merito alla scelta di aderire o meno alla previdenza complementare. Particolarmente, la Commissione di vigilanza sui Fondi pensione si concentra sull'ipotesi del lavoratore che attivi un nuovo rapporto di lavoro dopo aver già effettuato una scelta in tal senso, in relazione a precedenti rapporti di lavoro.

Dal documento emerge come il ruolo del datore di lavoro, soprattutto nei casi di assunzione successiva, sia di assoluta importanza, e ciò in ragione del fatto che la legge gli attribuisce l'onere di attivarsi per primo, sia per una puntuale informazione al lavoratore sui tratti essenziali dell'intera disciplina sia per una attenta verifica di quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore neoassunto.

Rammentiamo che dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente è costretto a operare una scelta tra due opzioni alternative:

☐ conferire il Tfr alla previdenza complementare, tutto o solo una parte quando consentito, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Dlgs 5 dicembre 2005, n. 252;

☐ mantenere tutto il Tfr, ovvero quello residuo, presso il datore di lavoro secondo le norme dell'articolo 2120 c.c. La scelta può avvenire secondo modalità esplicite (dichiarazione espressa) ovvero con modalità tacite (silenzio-assenso).

Continuità nella scelta previdenziale

Il problema posto dalla Covip riguarda, dunque, come dare continuità alle scelte operate dai lavoratori nel corso di precedenti rapporti di lavoro e come gestire i casi di adesioni già decadute per

perdita dei requisiti o per riscatto dell'intera posizione previdenziale.

La soluzione proposta è certamente conforme alla prassi già adottata, ma quanto a semplificazione ed efficacia chi scrive nutre qualche dubbio.

A giudizio della Covip «in sede di nuova assunzione, il datore di lavoro è tenuto in primo luogo a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore. A tal fine dovrà farsi rilasciare apposita dichiarazione nella quale sia indicato se, in riferimento a precedenti rapporti di lavoro, il soggetto interessato abbia deciso di conferire il proprio trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare ovvero di mantenerlo secondo le norme dell'articolo 2120 c.c. Il datore di lavoro conserva la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta».

Ad ogni nuova assunzione, sostanzialmente, viene duplicata tutta la procedura di informazione del lavoratore e la produzione di modulistica verosimilmente analoga al modello TFR2, caricando le parti di una attività amministrativa sempre molto delicata e complessa da sbrogliare. Forse, sarebbe stato più logico coinvolgere le segreterie dei Fondi pensione interessate, le quali non avrebbero avuto difficoltà a fornire dati puntuali e certi sullo status assicurativo del lavoratore precedentemente iscritto. Come noto, il Fondo pensione viene a conoscenza, di solito in tempi piuttosto brevi, dell'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro che abbia dato titolo all'iscrizione, e pertanto è perfettamente in grado di rilasciare al lavoratore una dichiarazione, da consegnare al datore di lavoro in caso di nuova assunzione, attestante le scelte da egli operate a suo tempo. Ciò avrebbe evitato un fitto scambio di documenti tra datore e lavoratore, alla ricerca di quello comprovante l'effettiva situazione in atto, e soprattutto istruzioni approssimative sulla migliore modalità di certificazione dello status assicurativo del lavoratore.

Non a caso, nella delibera in esame viene richiesto al lavoratore neoassunto di produrre ogni altra documentazione comprovante la scelta a suo tempo operata. Potrà presentare, nel caso provenga da un'azienda attenta e puntuale sotto il profilo amministrativo, l'apposita attestazione rilasciata

da quest'ultima in ordine alla scelta compiuta dal lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto. Laddove tale attestazione, per particolari motivi, non potesse essere rilasciata, il lavoratore potrà comunque corredare la propria dichiarazione con altra documentazione comprovante la scelta effettuata in passato, come, per esempio, con copia del modulo TFR1 o TFR2 a suo tempo sottoscritto ovvero, nell'ipotesi di conferimento del Tfr ad una forma pensionistica complementare, con copia del modulo di adesione alla stessa.

Tre casi concreti

La Covip affronta poi tre singoli casi concreti, che riguardano le alternative che si rendono possibili con riferimento ai lavoratori di cui si è detto:

1. lavoratore riassunto che, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, aveva optato per il mantenimento del Tfr ai sensi dell'articolo 2120 c.c.;
2. lavoratore riassunto che aveva conferito il tfr ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ha riscattato integralmente la posizione;
3. lavoratore riassunto che aveva conferito il Tfr ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a tale forma, non ha riscattato integralmente la posizione.

Mantenimento del Tfr in azienda

La scelta operata a suo tempo dal lavoratore di mantenere il Tfr in azienda secondo il regime di cui all'articolo 2120 c.c. (caso *sub* 1), resta tale anche in caso di riassunzione e non necessita in questo caso alcuna comunicazione specifica di conferma. Il nuovo datore di lavoro, quindi, continuerà a gestire il Tfr del lavoratore sulla base del predetto regime.

L'automatica riconferma della scelta già operata esclude per questa ipotesi la possibilità di una adesione tacita per «silenzio-assenso», mentre resta ferma per il lavoratore la possibilità di ripensamento attraverso una successiva adesione esplicita: ai sensi dall'articolo 8, comma 7, lett. *a*), del decreto legislativo n. 252/2005, al lavoratore che abbia scelto di mantenere il Tfr maturando presso il proprio datore di lavoro, è concessa la revoca successiva con conferimento del Tfr maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.

Posizione previdenziale totalmente riscattata

Con l'ipotesi *sub* 2 si è inteso affrontare, invece, il caso del lavoratore che abbia riscattato integralmente la sua posizione individuale dal Fondo a

cui aveva aderito in precedenza. Il riferimento è al riscatto operato a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, quando tale opzione rispetti le condizioni previste dalla legge e coerentemente con le previsioni statutarie e regolamentari de fondo pensione.

Il lavoratore che si trovi in questa situazione, innanzi tutto sarà tenuto ad attestare al nuovo datore di lavoro l'avvenuto esercizio del predetto diritto. Inoltre, dal momento che la sua precedente posizione di previdenza complementare risulta di fatto azzerata, dovrà nuovamente, entro sei mesi dall'assunzione, effettuare la scelta sulla destinazione del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del Dl n. 252/2005. A tal fine, compilerà il modello TFR2 allegato al decreto del Ministro del lavoro 30 gennaio 2007. Qui la possibilità di un'adesione tacita per «silenzio-assenso» torna percorribile; così in caso di mancata compilazione e consegna del modulo TFR2 entro sei mesi dall'assunzione, il trattamento di fine rapporto che maturerà dal mese successivo alla scadenza del semestre verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. *b*), del decreto legislativo n. 252/2005.

Posizione previdenziale ancora attiva

Infine, per il lavoratore che abbia già optato per il conferimento del Tfr ad una forma di previdenza complementare e che non abbia operato il riscatto integrale della posizione individuale (caso *sub* 3), la scelta a suo tempo effettuata rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro. Chiaramente, se a seguito della nuova assunzione il lavoratore non abbia più i requisiti per poter rimanere iscritto alla forma pensionistica complementare cui aveva aderito, magari perché impiegato in un settore di attività completamente differente, esso dovrà fornire specifiche indicazioni circa la forma di previdenza complementare alla quale intende conferire il Tfr maturando, anche in relazione alle opportunità derivanti dal nuovo rapporto di lavoro.

In ordine ai tempi di effettuazione di tale specifica scelta, a parere della Covip anche tali lavoratori possono disporre di un arco temporale di sei mesi dalla data di assunzione per esprimere la propria volontà, fermo restando che la scelta non sarà tra la destinazione del Tfr a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento secondo le norme dell'articolo 2120 c.c., ma si limiterà alla individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il Tfr maturando e, eventualmente, alla misura del trattamento di fine rap-

porto da destinare a previdenza complementare. La possibilità di limitare la nuova adesione soltanto ad una quota del Tfr non è disponibile per chi già versi il 100% del trattamento, mentre al contrario coloro che abbiano aderito in precedenza solo con il trasferimento di una quota del Tfr, potranno decidere di conferire alla nuova forma pensionistica prescelta, in alternativa all'intero Tfr, anche l'aliquota prevista dagli Accordi collettivi che trovino applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro, ovvero, qualora detti Accordi non prevedano il conferimento del Tfr, una quota non inferiore al 50%, in coerenza con le previsioni dell'articolo 8, comma 7, lett. c), punto 2 del Dl n. 252/2005. In qualunque momento del semestre arrivi la scelta esplicita da parte del lavoratore, gli effetti giuridici relativi retroagiranno alla data dell'assunzione.

Nello stesso termine di sei mesi, nel caso il lavoratore non consegni alcuna comunicazione esplicita, il trattamento di fine rapporto, sempre con decorrenza dalla data di assunzione, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata sulla base delle priorità fissate dall'articolo 8, comma 7, lett. b), del Dl n. 252/2005.

A tal fine la Covip ha predisposto uno schema di comunicazione, da utilizzarsi all'atto dell'assunzione, quale utile ausilio per la corretta manifestazione di volontà in ordine alla fattispecie sopra rappresentata. Il fac-simile è allegato alla delibera in commento e potrà essere consegnato dai datori di lavoro ai lavoratori neoassunti.

Firmato un codice di «best practice»

Il 24 aprile 2008 la Covip ha anche firmato, presso il Ministero del lavoro, un codice di autoregolamentazione per raggiungimento delle *best practice* nella gestione dei trasferimenti delle posizioni previdenziali tra Fondi pensione (la cd. «portabilità»). All'accordo hanno partecipato e aderito l'Abi, il Mefop (società partecipata da circa 70 Fondi pensione e dal Ministero dell'economia e delle finanze, per lo sviluppo del mercato dei Fondi pensione), l'Ania, l'Assogestioni, l'Assofondipensione e l'Assoprevidenza.

Trattasi di un importante passaggio negoziale che definisce i criteri procedurali a cui dovranno attenersi i Fondi pensione quando il lavoratore decida, in piena libertà e decorsi due anni dall'adesione a una forma di previdenza complementare, di trasferire il proprio montante contributivo ad altro Fondo pensione o piano pensionistico individuale. Non appena i singoli Fondi pensione adotteranno le linee guida contenute nell'accordo, il lavoratore assicurato avrà diritto a trasferire l'intera posizio-

ne individuale maturata con i seguenti tempi e condizioni:

- decorso il periodo minimo di permanenza presso il Fondo cedente (solitamente due anni);
 - in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo di permanenza, qualora intenda trasferire la posizione dal Fondo cedente (anche per perdita dei requisiti di partecipazione) ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo di permanenza, qualora abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica ed intenda avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate dal Fondo cessionario;
 - in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo di permanenza, qualora il Fondo cedente ponga in essere modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche ovvero le modifiche interessino in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo;
 - in conseguenza dello scioglimento del Fondo cedente;
 - alle condizioni stabilite dalla regolamentazione di settore, nell'ipotesi in cui abbiano aderito a polizze previdenziali stipulate entro il 31 dicembre 2006 e non adeguate alla nuova normativa.
- I Fondi pensione non potranno in alcun modo limitare il diritto alla libera portabilità della posizione individuale del lavoratore, il quale dovrà semplicemente notificare la propria volontà ad uno dei due Fondi interessati dal trasferimento. Se l'istanza è consegnata al Fondo cessionario, questi inoltrerà la richiesta di trasferimento direttamente al Fondo cedente, il quale in ogni caso avrà 6 mesi per completare il trasferimento della posizione individuale del lavoratore. Ricevuto il bonifico e le informazioni minime, il Fondo cessionario accredita le somme trasferite sulla posizione individuale dell'aderente nel più breve tempo possibile.
- Interessante inoltre sottolineare come l'accordo preveda un sistema di diffusione delle informazioni intelligibile e trasparente. È prevista infatti l'istituzione di un sito *web* destinato a pubblicizzare le linee guida in argomento nonché l'apposito modulo per esercitare il diritto alla «portabilità» della posizione contributiva individuale. Inizialmente, il sito di riferimento sarà quello del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (www.tfr.gov.it), che riporterà, appena possibile, anche l'elenco delle forme pensionistiche complementari aderenti alle linee guida in esame (l'elenco sarà altresì reso disponibile sul sito www.mefop.it, nonché sul sito di Abi, Ania, Assofondipensione, Assogestioni e Assoprevidenza).

LA COVIP

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 18 e 19 del citato decreto n. 252/2005, che definiscono scopo e funzioni della Covip, istituita al fine di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Visto l'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede, tra l'altro, che con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Covip, sono definite le modalità di attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 252/2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto, e dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto emanato in data 30 gennaio 2007 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Covip, recante attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Viste la propria deliberazione del 21 marzo 2007 avente ad oggetto Direttive recanti chiarimenti operativi circa l'applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Ritenuto opportuno emanare ulteriori Direttive recanti chiarimenti operativi circa le opzioni relative al conferimento del trattamento di fine rapporto nelle ipotesi di attivazione di un nuovo rapporto di lavoro, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Emana le seguenti direttive

Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del Tfr da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro

Ad integrazione delle indicazioni già fornite con Direttive del 21 marzo 2007, acquisito il conforme avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si forniscono le seguenti precisazioni per quanto attiene alle opzioni relative al conferimento del trattamento di fine rapporto da parte di un lavoratore che già abbia effettuato una scelta in relazione a precedenti rapporti di lavoro (attraverso l'utilizzo dei moduli TFR1 o TFR2) e che successivamente abbia attivato un nuovo rapporto di lavoro.

Commissione di vigilanza sui Fondi pensione - Deliberazione 24 aprile 2008

Oggetto: Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del Tfr da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro

In sede di nuova assunzione, il datore di lavoro è tenuto in primo luogo a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore. A tal fine dovrà farsi rilasciare apposita dichiara-

zione nella quale sia indicato se, in riferimento a precedenti rapporti di lavoro, il soggetto interessato abbia deciso di conferire il proprio trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare ovvero di mantenerlo secondo le norme dell'articolo 2120 c.c. Il datore di lavoro conserva la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta.

La predetta dichiarazione dovrà essere corredata di relativa attestazione del datore di lavoro di provenienza o di altra eventuale documentazione comprovante la scelta a suo tempo effettuata. A tal fine, si evidenzia l'esigenza che i datori di lavoro, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, rilascino attestazione in ordine alla scelta compiuta dal lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto. Laddove tale attestazione, per particolari motivi, non potesse essere rilasciata, il lavoratore potrà comunque corredare la propria dichiarazione con altra documentazione comprovante la scelta a suo tempo effettuata, come, ad esempio, con copia del modulo TFR1 o TFR2 a suo tempo sottoscritto (al riguardo, si ricorda che l'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, relativo alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del Tfr maturando, prescrive che il datore di lavoro conservi il modulo con il quale è stata espressa la manifestazione di volontà del lavoratore e ne rilasci copia controfirmata per ricevuta allo stesso) ovvero, nell'ipotesi di conferimento del Tfr ad una forma pensionistica complementare, con copia del modulo di adesione alla stessa.

Sulla base della verifica della situazione di cui sopra, si esplicitano di seguito le alternative che si rendono possibili.

Lavoratore riassunto che, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, aveva optato per il mantenimento del Tfr ai sensi dell'articolo 2120 c.c.

Nel caso in cui il lavoratore avesse scelto di non destinare il Tfr ad una forma pensionistica complementare, mantenendolo dunque secondo il regime di cui all'articolo 2120 c.c., il datore di lavoro continuerà a mantenere il Tfr sulla base del predetto regime, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il Tfr maturando ad una forma pensionistica complementare (come espressamente previsto dall'articolo 8, comma 7, lett. a), del decreto legislativo n. 252/2005).

Lavoratore riassunto che aveva conferito il Tfr ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ha riscattato integralmente la posizione

Il lavoratore che avesse scelto di conferire il Tfr ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, abbia successivamente operato, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge, in coerenza con le relative previsioni statutarie e regolamentari, il riscatto integrale della posizione individuale, è tenuto ad attestare al nuovo datore di lavoro l'avvenuto esercizio del predetto diritto.

In considerazione della cesura rispetto alla precedente posizione di previdenza complementare conseguente al riscatto, nell'ipotesi in esame il lavoratore, entro sei mesi dalla nuova assunzione, è chiamato ad effettuare nuovamente la scelta sulla destinazione del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005, attraverso la compilazione del modello TFR2 allegato al decreto del Ministro del lavoro 30 gennaio 2007.

Rimane fermo che in caso di mancata compilazione e consegna del modulo medesimo entro sei mesi dall'assunzione, il trattamento di fine rapporto che maturerà dal mese successivo alla scadenza del semestre verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. b), del decreto legislativo n. 252/2005.

Lavoratore riassunto che aveva conferito il Tfr ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a tale forma, non ha riscattato integralmente la posizione

Per il lavoratore che abbia già optato per il conferimento del Tfr ad una forma di previdenza complementare e che non abbia operato il riscatto integrale della posizione individuale, la scelta a suo tempo effettuata rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro. È evidente, peraltro, che, laddove alla variazione del rapporto di lavoro consegua anche la perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore era precedentemente iscritto, il lavoratore stesso dovrà fornire indicazioni circa la forma di previdenza complementare alla quale intende conferire il Tfr maturando, anche in relazione

alle opportunità derivanti dal nuovo rapporto di lavoro. In ordine ai tempi di effettuazione di tale specifica scelta, si reputa che anche tali lavoratori possano disporre di un arco temporale di sei mesi dalla data di assunzione per esprimere la propria volontà, fermo restando che la scelta, in questo caso, non sarà tra la destinazione del Tfr a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento secondo le norme dell'articolo 2120 c.c., ma si limiterà alla individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il Tfr maturando e, eventualmente, alla misura del trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.

In particolare, per quanto attiene a tale ultimo profilo, si precisa che i lavoratori che abbiano conferito, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, solo una quota del Tfr sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento possono decidere di conferire alla nuova forma pensionistica prescelta, in alternativa all'intero Tfr, anche l'aliquota prevista dagli accordi collettivi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il conferimento del Tfr, una quota non inferiore al 50%, in coerenza con le previsioni dell'articolo 8, comma 7, lett. c), punto 2 del decreto legislativo n. 252/2005.

Considerata la continuità della posizione previdenziale, gli effetti della scelta retroagiranno in questo caso alla data dell'assunzione. Resta ovviamente ferma la facoltà del lavoratore di trasferire presso la forma prescelta la posizione sino a quel momento maturata presso altra forma di previdenza complementare.

In caso di mancata consegna della comunicazione nel termine di sei mesi dall'assunzione, il trattamento di fine rapporto, sempre con decorrenza dalla data di assunzione, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. b), del decreto legislativo n. 252/2005. Al fine di fornire uno strumento di utile ausilio per la corretta manifestazione di volontà in ordine alla fattispecie sopra rappresentata, si allega uno schema di comunicazione da utilizzarsi a tal fine all'atto dell'assunzione. Resta ovviamente inteso che, in considerazione della rilevanza degli effetti conseguenti alla mancata espressione di volontà, che, come detto, comportano la destinazione integrale del Tfr ad una forma pensionistica complementare collettiva, si rende in ogni caso necessario che il datore di lavoro, in sede di assunzione, effettui una adeguata comunicazione al lavoratore in ordine alle opzioni disponibili.

Comunicazione in ordine alla forma pensionistica complementare alla quale conferire il trattamento di fine rapporto

Modulo per i lavoratori riassunti che avevano conferito il Tfr a previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti di lavoro e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale erano già iscritti, non hanno riscattato integralmente la posizione

Il/La sottoscritto/a

nato/a a il

codice fiscale, dipendente del

Dispone

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data,
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del ...%(1), a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data,
- fermo restando che la quota residua di Tfr continuerà ed essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 c.c.(2).

Allega: copia del modulo di adesione

Data

.....
(firma leggibile)

*In caso di mancata comunicazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che maturerà dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà **destinato integralmente** alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. b) del decreto legislativo n. 252/2005.*

Note:

(1) I lavoratori che già versavano una quota di Tfr in base alla scelta effettuata in costanza di precedenti rapporti di lavoro, possono scegliere di conferire il proprio Tfr alla forma prescelta nella misura fissata dagli accordi o contratti collettivi vigenti in relazione al nuovo rapporto di lavoro ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del Tfr, in misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi (*scelta riservata ai soli lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993*).

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il Tfr residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'Inps che assicura le stesse prestazioni previste dall'art. 2120 c.c.

Articolo 1

Scopo e definizioni

1. Le presenti Linee guida definiscono norme di comportamento e standard di efficienza minimi in materia di trasferimenti delle posizioni individuali degli aderenti da una forma pensionistica complementare a un'altra, garantendo agli aderenti stessi l'ottimizzazione

dei tempi di evasione della richiesta di trasferimento avanzata e la completezza dei dati informativi. Le forme pensionistiche complementari eseguono gli adempimenti loro richiesti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i termini indicati specificamente di seguito, improntando i reciproci rapporti a principi di correttezza, buona fede, trasparenza e lealtà, per la soddisfazione e nel rispetto dei diritti degli aderenti. Le forme pensionistiche complementari rendono noto e pubblicizzano, anche sul proprio sito internet e su un distinto sito istituzionale all'uopo dedicato (*omissis*), l'avvenuta adesione alle presenti Linee guida.

2. Nel prosieguo dell'articolo si intendono per:

a) «Aderente»: chiunque partecipi a una forma pensionistica complementare;

b) «Fondo Cedente»: la forma pensionistica complementare da cui l'Aderente richiede il trasferimento della propria posizione individuale in favore di altra forma di previdenza complementare;

c) «Fondo Cessionario»: la forma pensionistica comple-

Linee guida in materia di trasferimento delle posizioni individuali da un Fondo pensione ad un altro Fondo pensione (Best practice della gestione dei trasferimenti) sottoscritte il 24 aprile 2008, nella sede del Ministero del lavoro da Abi, Ania, Assogestioni, Assofondipensione, Assoprevidenza

mentare verso la quale l'Aderente richiede il trasferimento della propria posizione individuale provenendo da altra forma di previdenza complementare;

d) «Forme pensionistiche complementari»: le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), 9, 12, 13 e 20 del decreto legislativo 5 dicembre

2005, n. 252 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le polizze previdenziali non adeguate;

e) «formazioni minime»: le informazioni minime contenute nell'Allegato I al presente documento. L'allegato costituisce parte integrante delle Linee Guida;

f) «Posizione individuale»: il montante accumulato dall'Aderente presso il Fondo cedente ed effettivamente esistente al momento della esecuzione del trasferimento;

g) «Richiesta di trasferimento completa»: l'apposito modulo del Fondo cedente compilato in ogni sua parte se predisposto e disponibile nell'area riservata del sito istituzionale all'uopo dedicato, ovvero la richiesta di trasferimento sottoscritta dall'Aderente in carta libera, contenente i dati identificativi dell'Aderente, quelli del Fondo cessionario e del suo numero di iscrizione all'Albo dei Fondi pensione tenuto dalla Covip nonché la data in cui è stato o sarà effettuato l'ultimo versamento, ove nota. Qualora sia il Fondo cessionario a farsi carico dell'inoltro della richiesta di trasferimento ad esso con-

segnata da parte dell'Aderente, viene utilizzato l'apposito modulo del Fondo cedente compilato in ogni sua parte, se predisposto e disponibile nell'area riservata del sito istituzionale all'uopo dedicato;

h) «Trasferimento»: l'esecuzione del bonifico dell'importo della posizione individuale liquidata al Fondo cessionario, unitamente all'invio delle informazioni minime.

Articolo 2

Diritti degli Aderenti

1. L'Aderente a una Forma pensionistica complementare ha diritto a trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra Forma pensionistica complementare cui abbia già aderito:

- decorso il periodo minimo di permanenza presso il Fondo cedente;

- in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo di permanenza, qualora perda i requisiti di partecipazione al Fondo cedente - avente natura di Fondo pensione negoziale o di Fondo pensione aperto per le ipotesi di adesione su base collettiva - e intenda trasferire la posizione ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

- in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo di permanenza, qualora intenda trasferire la posizione dal Fondo cedente - avente natura di Fondo pensione aperto o Piano pensionistico individuale - ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

- in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo di permanenza, qualora abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate dal Fondo cessionario;

- in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo di permanenza, qualora il Fondo cedente - avente natura di Fondo pensione aperto o Piano pensionistico individuale - ponga in essere modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche ovvero le modifiche interessino in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, secondo quanto riportato nel Regolamento del Fondo cedente;

- in conseguenza dello scioglimento del Fondo cedente;

- alle condizioni stabilite dalla regolamentazione di settore, nell'ipotesi in cui abbiano aderito a polizze previdenziali stipulate entro il 31 dicembre 2006 e non adeguate alla nuova normativa.

2. Il diritto alla libera portabilità della posizione individuale non può essere in alcun modo limitato dalle forme pensionistiche complementari; è fatta salva l'applicazione da parte del Fondo cedente di spese, in cifra fissa, a carico dell'aderente, correlate alla copertura dei relativi oneri amministrativi, secondo quanto riportato nello Statuto/Regolamento e nella Nota informativa del Fondo cedente.

3. L'Aderente invia la richiesta di trasferimento al Fondo cedente, ferma restando la possibilità per il Fondo cessionario di farsi carico dell'inoltro della richiesta di trasferimento ad esso consegnata da parte dell'Aderente. Il trasferimento deve essere eseguito con tempestività e comunque entro 6 mesi dalla ricezione da parte del Fondo cedente, anche per il tramite del Fondo cessionario, della richiesta di trasferimento completa. I

termini per l'esecuzione del trasferimento sono sospesi in costanza di richieste di altre prestazioni al Fondo cedente.

Articolo 3

Adempimenti a carico del Fondo cedente e tempi massimi di esecuzione

1. Entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta di trasferimento, il Fondo cedente verifica la completezza dei dati forniti, nonché la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto. Nell'ipotesi di incompletezza od insufficienza delle informazioni ricevute, il Fondo cedente richiede entro lo stesso termine le integrazioni necessarie. Il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione dell'integrazione documentale.

2. Il Fondo cedente, espletata la verifica in ordine alla completezza delle informazioni ricevute e alla sussistenza dei requisiti legittimanti il trasferimento, comunica contestualmente al Fondo cessionario la disponibilità a procedere al trasferimento della posizione individuale maturata dall'interessato, segnalando i dati identificativi dell'Aderente, i propri dati identificativi, la tipologia, il proprio numero di iscrizione all'Albo dei fondi pensione tenuto dalla Covip e le modalità di gestione delle risorse da esso adottate.

3. Ricevuta da parte del Fondo cessionario la comunicazione della disponibilità a ricevere il trasferimento, il Fondo cedente dispone nel più breve tempo possibile e nel rispetto delle procedure e dei termini definiti dal Fondo stesso il disinvestimento della posizione individuale e pone in essere il trasferimento al Fondo cessionario.

4. In presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e del Tfr notificati al Fondo cedente, quest'ultimo comunica all'ente finanziatore l'avvenuto trasferimento e i dati identificativi del Fondo cessionario. La presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e del Tfr notificati al Fondo cedente non viene comunicata al Fondo cessionario.

Articolo 4

Adempimenti del Fondo cessionario e tempi massimi di esecuzione

1. Entro 45 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della disponibilità a procedere al trasferimento della posizione individuale maturata dall'interessato da parte del Fondo cedente ovvero dalla data di ricezione della richiesta di trasferimento inviata direttamente al Fondo cessionario, quest'ultimo comunica al Fondo cedente la disponibilità a ricevere il trasferimento della posizione individuale maturata dall'interessato, segnalando i dati identificativi dell'Aderente, i propri dati identificativi, la tipologia, il numero di iscrizione all'Albo dei Fondi pensione tenuto dalla Covip del Fondo cessionario e le coordinate bancarie da utilizzare per l'esecuzione del bonifico.

2. Qualora il Fondo cessionario ritenga di non poter accogliere la richiesta di trasferimento deve, nei termini di cui al comma 1, darne comunicazione al richiedente illustrando le ragioni ostative.

Articolo 5

Adempimenti successivi al trasferimento

1. Ricevuto il bonifico e le informazioni minime, il Fondo cessionario accredita le somme trasferite sulla

posizione individuale dell'Aderente nel più breve tempo possibile.

2. Qualora il Fondo cessionario ed il Fondo cedente debbano procedere allo scambio di integrazioni e/o modifiche della documentazione precedentemente trasmessa, essi rispondono alle richieste pervenute dall'altro Fondo nel più breve tempo possibile, di norma non oltre 15 giorni dalla richiesta stessa.

3. Qualora, nelle more dell'informazione dell'avvenuto trasferimento all'Aderente e, ove possibile, al datore di lavoro coinvolto nel finanziamento, il Fondo cedente riceva flussi di contribuzione ordinaria di competenza del Fondo cessionario inviati successivamente all'esecuzione del trasferimento, tali flussi sono trasferiti al Fondo cessionario nel più breve tempo possibile.

Articolo 6

Comunicazioni tra Fondo cedente e Fondo cessionario e altre comunicazioni

1. Le comunicazioni intercorrenti tra Fondo cedente e Fondo cessionario di cui agli articoli precedenti devono essere trasmesse con strumenti idonei ad assicurare la loro intelligibilità e la tempestività e la certezza della ricezione. A tal fine, le forme pensionistiche complementari rendono disponibile e pubblicizzano tra loro,

anche su un sito istituzionale all'uopo dedicato (*omissis*), l'apposito modulo per la richiesta di trasferimento dalle medesime predisposto, un indirizzo di posta elettronica, nonché un numero di telefono e di fax, preposti alla ricezione delle comunicazioni funzionali all'esecuzione dei trasferimenti. Le comunicazioni si intendono ricevute al momento del ricevimento da parte del mittente del messaggio di conferma inviatogli dal destinatario.

2. Le forme pensionistiche complementari, su richiesta, comunicano tempestivamente all'Aderente e, ove possibile, al datore di lavoro coinvolto nel finanziamento, anche con strumenti elettronici, la sussistenza dei requisiti per chiedere il trasferimento.

3. Danno tempestiva comunicazione:

a) il Fondo cedente all'Aderente circa l'avvenuto trasferimento;

b) il Fondo cedente o il Fondo cessionario, a seconda dei casi, all'Aderente circa l'impossibilità di dar corso al trasferimento, fornendone adeguata motivazione.

Al fine di completare il percorso di semplificazione e standardizzazione avviato con la sottoscrizione delle presenti Linee guida, le Associazioni firmatarie si impegnano a predisporre entro il 31 dicembre 2008, anche con il supporto tecnico dei *service* amministrativi e degli operatori del mercato, un modulo di trasferimento uniforme per tutte le forme pensionistiche complementari.